

PR. I.01 | Gestione delle segnalazioni professionali

REVISIONI

INDICE DI REVISIONE	DATA EMISSIONE REVISIONE	VISTO UFFICIO QUALITA'	TIPO MODIFICA	APPROVAZIONE AD	APPROVAZIONE PCdA
1	01.08.2023	F.to Responsabile Qualità	NUOVA EMISSIONE	F.to Amministratore Delegato	F.to Presidente CdA
2	01.04.2026	F.to Responsabile Qualità	NUOVA EMISSIONE	F.to Amministratore Delegato	F.to Presidente CdA

INDICE

1. Scopo	1
2. Introduzione	1
3. Autore della segnalazione – il WHISTLEBLOWER	2
4. Scopo della segnalazione	2
5. Condizioni per lo status di whistleblower	3
6. Canali di segnalazione	4
7. Gestione della segnalazione professionale	5
8. Sicurezza e protezione dei dati personali	7
9. Monitorare l'applicazione della procedura	8
10. Requisiti normativi	10

1. SCOPO

Lo scopo di questo documento è quello di disciplinare le regole relative alla gestione delle segnalazioni di eventuali reati all'interno del Gruppo La Villa, delle sue controllate e collegate.

2. INTRODUZIONE

2.1. Definizioni

Dipendente/i si riferisce a tutti i dipendenti del Gruppo La Villa.

"ANAC" l'Autorità Nazionale Anticorruzione, competente per le segnalazioni esterne, anche per il settore privato tramite canali idonei a garantire la riservatezza.

"Corruzione": l'atto con cui una persona investita di una specifica funzione sollecita o accetta un dono, un'offerta o una promessa per compiere, ritardare o omettere un atto nell'ambito delle sue funzioni, in modo diretto o indiretto.

"Responsabile del sistema" Il gestore delle Segnalazioni professionali (Whistleblowing).

"Gruppo" Il Gruppo La Villa ed alle sue società controllate e collegate.

"Traffico di influenze" offrire, dare, ricevere, sollecitare, accettare un dono o un invito affinché una persona usi la propria influenza, reale o percepita, per ottenere una decisione favorevole.

Per **"Whistleblower"** o **"Segnalante"** la persona che segnala internamente ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione **pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.**

Per tutto ciò che non è riportato in questo articolo circa le definizioni si fa riferimento alla normativa vigente ex D.Lgs. 24/2023.

2.2. Contesto

PR. I.01 – Gestione delle segnalazioni professionali Rev.1 del 01.04.2026		Pag. 1 di 10
Destinatari: Tutto il personale del Gruppo e tutti i suoi Stakeholder	Area di riferimento: Affari Generali e Legali	

Al fine di preservare l'integrità delle proprie attività in un contesto internazionale complesso, il Gruppo La Villa intende promuovere pratiche etiche conformi alle leggi e ai regolamenti applicabili.

In questo contesto, il Gruppo La Villa rispetta tutte le leggi relative all'etica aziendale e mette in atto un programma di conformità, una delle cui misure consiste nello sviluppo e nell'implementazione di un sistema di segnalazione interna per integrare i meccanismi esistenti di segnalazione dei problemi (Whistleblowing). Questo nuovo canale non sostituisce ma integra i tradizionali canali di comunicazioni istituiti dal Gruppo La Villa. Il suo utilizzo è facoltativo.

2.3. Obiettivo

Lo scopo del presente documento è quello di chiarire le regole di funzionamento del Sistema (Whistleblowing), in particolare il suo ambito di applicazione e le procedure di raccolta ed elaborazione delle segnalazioni di eventuali illeciti. È redatto in conformità alla normativa vigente.

Il D. Lgs. 24/2023, raccoglie in un unico testo normativo, l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del Whistleblower, in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti, nei limiti e con le modalità indicate nel decreto n. 24/2023.

2.4. Perimetro

Questo documento è diffuso all'interno del Gruppo La Villa e si applica a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo (controllate, collegate, ecc.).

3. AUTORE DELLA SEGNALAZIONE – IL WHISTLEBLOWER

Il Whistleblower è la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- o Qualsiasi dipendente del Gruppo LA VILLA, anche durante il periodo di prova;
- o Gli ex dipendenti, **qualora le informazioni sulle violazioni siano state ottenute nel corso di tale rapporto prima dello scioglimento del rapporto stesso;**
- o I candidati all'impiego presso le società del Gruppo, **qualora le informazioni sulle violazioni siano state ottenute nell'ambito di tale candidatura e/o durante la fase di selezione;**
- o Lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, anche occasionali o consulenti;
- o I tirocinanti e i volontari, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- o Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- o i fornitori delle società del Gruppo, i loro subappaltatori o, nel caso di persone giuridiche, i membri degli organi di amministrazione, gestione o supervisione di tali fornitori e subappaltatori, nonché i membri del loro personale.

4. SCOPO DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante può segnalare comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato che consistono in:

- o illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
- o violazioni del diritto nazionale, delle leggi e/o dei regolamenti italiani;
- o condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e/o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti nel d.lgs. 231/2001;
- o illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea;
- o atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- o atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

PR. I.01 – Gestione delle segnalazioni professionali Rev.1 del 01.04.2026		Pag. 2 di 10
Destinatari: Tutto il personale del Gruppo e tutti i suoi Stakeholder	Area di riferimento: Affari Generali e Legali	

o atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Può essere segnalato anche il **tentativo o l'occultamento** di una violazione. Ad esempio, la segnalazione può riguardare una situazione di frode e corruzione, discriminazione, violazione della legge sulla concorrenza, conflitto di interessi, mancato rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, maltrattamento di un residente o occultamento di una situazione che deve essere segnalata alle autorità, in particolare in materia sanitaria.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, si precisa che le segnalazioni non possono riguardare:

1. violazioni che non «ledono» l'interesse pubblico;
2. fatti, atti o omissioni fuori dal «contesto lavorativo».

Le disposizioni di cui al Decreto 24/2023 non si applicano inoltre:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto n. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto n. 24/2023;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ai sensi della normativa vigente, sono escluse dall'ambito di applicazione del sistema le segnalazioni relative a informazioni protette dal segreto della difesa nazionale, dal **segreto medico**, dal segreto delle deliberazioni, delle indagini o delle inchieste giudiziarie o dal segreto delle relazioni tra un avvocato e il suo cliente.

5. CONDIZIONI PER LO STATUS DI WHISTLEBLOWER

Qualsiasi Segnalante può beneficiare della protezione prevista dalla normativa per il Whistleblower, a seguito di una segnalazione, solo se soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

- 1) essere una **persona fisica**;
- 2) non ci sia l'intenzione di ottenere un **compenso economico**;
- 3) agire in **buona fede** nel riferire fatti che ritengono ragionevolmente veri e accurati al momento della segnalazione.
- 4) segnalare fatti che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema (**cfr. 4 - Scopo della segnalazione**)

Se le informazioni oggetto di segnalazione non sono state ottenute nel corso dell'attività professionale, deve essere soddisfatta un'ulteriore condizione:

- 5) hanno **conoscenza personale dei fatti riportati**.

La protezione riguarda il Whistleblower, ma anche qualsiasi persona fisica (colleghi, parenti, ecc.) o giuridica che lo aiuti ad effettuare la segnalazione o la divulgazione.

PR. I.01 – Gestione delle segnalazioni professionali Rev.1 del 01.04.2026		Pag. 3 di 10
Destinatari: Tutto il personale del Gruppo e tutti i suoi Stakeholder	Area di riferimento: Affari Generali e Legali	

6. CANALI DI SEGNALEZIONE

6.1. Descrizione dei canali per le segnalazioni

La segnalazione potrà essere trasmessa dal Whistleblower attraverso **a)** un canale interno **b)** un canale esterno **c)** divulgazioni pubbliche e **d)** denunce alle Autorità giudiziaria.

Canali di segnalazione	
a)	Canale interni negli enti privati
b)	Canale esterno presso ANAC
c)	Divulgazione pubblica
d)	Denuncia all'Autorità giudiziaria

Attenzione: la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del Whistleblower in quanto le tre tipologie di segnalazione devono necessariamente essere utilizzate in modo progressivo e sussidiario e, in via prioritaria, **è favorito l'utilizzo del canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

a) Canali interni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023.

I canali **interni** per la segnalazione degli illeciti possono essere:

- segnalazione scritta tramite la piattaforma online messo a disposizione dalle società del Gruppo;
- segnalazione orale tramite linee telefoniche, sistema di messaggistica vocale
- incontro diretto su richiesta

b) Canali esterni ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 24/2023.

L'Autorità competente italiana per le segnalazioni **esterne**, anche del settore privato, è l'ANAC.

I canali esterni per la segnalazione degli illeciti possono essere utilizzati solo qualora il Whistleblower non abbia effettuato una segnalazione interna per i motivi disciplinati dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 24/2023 e potrà essere effettuata proponendola ad ANAC.

L'art. 8, comma 2, del medesimo decreto prevede che: "L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio".

c) Divulgazione pubblica ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 24/2023.

In linea di principio, un avviso pubblico può essere emesso solo se il ricorso ai canali sopra citati **non ha portato all'attuazione di una misura adeguata entro un tempo ragionevole**.

In via eccezionale, una segnalazione può essere resa pubblica in prima istanza nelle seguenti situazioni:

- nel caso di informazioni ottenute nell'ambito di attività professionali, in caso di pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico, in particolare in presenza di una **situazione di emergenza o di un rischio di danno irreversibile**;
- quando il deferimento all'autorità competente comporterebbe **un rischio di ritorsione per l'autore della segnalazione** o quando non sarebbe possibile **rimediare efficacemente alla segnalazione** a causa di circostanze particolari (sospetto conflitto di interessi, rischio di occultamento o distruzione di prove, collusione, ecc.).

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

d) Il decreto legislativo N. 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

PR. I.01 – Gestione delle segnalazioni professionali Rev.1 del 01.04.2026		Pag. 4 di 10
Destinatari: Tutto il personale del Gruppo e tutti i suoi Stakeholder	Area di riferimento: Affari Generali e Legali	

6.2. Dettagli sulla Segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la comprensione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni, nonché da parte di ANAC.

È possibile presentare la segnalazione anche in forma anonima ed in tal caso, secondo le Linee Guida di ANAC, la segnalazione sarà equiparata ad una segnalazione ordinaria solo se debitamente circostanziata nei fatti, nel tempo e nel luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.

7. GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE PROFESSIONALE

7.1. Presentazione dello schema

Un unico sistema tecnico per la raccolta delle segnalazioni, fornito da un fornitore di servizi esterno (EQS), è implementato all'interno del Gruppo La Villa, al seguente indirizzo: <https://groupemaisonsdefamille.whispli.com/lp/speakup>.

Il sistema è sicuro e prevede l'accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale specificamente autorizzato a raccogliere ed elaborare le segnalazioni.

Il sistema informatico per la raccolta delle segnalazioni, attraverso l'applicazione di tecniche di crittografia, garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione anche ai sensi del GDPR 2016/679.

Il responsabile della gestione della segnalazione è tenuto a un **rigoroso obbligo di riservatezza** sull'identità dell'autore della segnalazione, del presunto autore, dei fatti segnalati e di tutte le persone citate, anche quando vengono effettuate verifiche o quando il trattamento della segnalazione richiede la comunicazione con terzi. La violazione di tale obbligo di riservatezza può comportare sanzioni giudiziarie e disciplinari.

7.2. Come gestire una segnalazione

La raccolta e il trattamento di una segnalazione sono suddivisi nelle seguenti fasi:

- segnalazione;
- ammissibilità e valutazione;
- indagine;
- restituzione al Segnalante;
- chiusura.

Una volta ricevuta la segnalazione il responsabile preposto per la gestione delle segnalazioni ha a disposizione un periodo tre mesi, ovvero sei mesi qualora ricorrano giustificate motivazioni, per completare le fasi successive.

i. Illustrazione di come effettuare una Segnalazione Professionale sulla piattaforma dedicata

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma EQS, è necessario compilare il modulo di dichiarazione online, composto da tre parti:

- Parte 1: Scopo della Segnalazione

La relazione deve contenere una descrizione dettagliata dei fatti. L'autore deve, se possibile, fornire tutti i documenti in suo possesso che possano supportare la relazione.

A tal fine, tutti gli allegati pertinenti alla relazione possono essere caricati sulla piattaforma. Se l'autore della segnalazione prevede una soluzione, può anche proporla.

In questa sezione è possibile aggiungere i seguenti elementi:

- o descrizione del problema segnalato;
- o identificazione delle persone coinvolte: si possono citare la loro identità e la loro funzione. (può accadere che l'autore non voglia menzionarle o che non disponga di informazioni sull'argomento);
- o data di accadimento: l'autore può indicare una data e un'ora specifiche o un periodo generico;
- o luogo dei fatti.

PR. I.01 – Gestione delle segnalazioni professionali Rev.1 del 01.04.2026		Pag. 5 di 10
Destinatari: Tutto il personale del Gruppo e tutti i suoi Stakeholder	Area di riferimento: Affari Generali e Legali	

Le informazioni fornite nel contesto di un sistema di allerta **devono rimanere strettamente fattuali e direttamente correlate all'oggetto dell'allerta.**

- Parte 2: Identità del Segnalante

Per effettuare una segnalazione, l'autore deve compilare un modulo con le informazioni di contatto (nome, e-mail, numero di telefono). È anche possibile inviare una segnalazione anonima.

Per essere contattato dal responsabile del sistema e per seguire l'andamento del caso, l'autore può:

- trasmettere tramite la piattaforma una segnalazione e riceverà risposta attraverso una mail box sicura;
- creare una casella di posta elettronica sicura sulla piattaforma con una password associata. Scegliendo quest'ultima opzione, l'autore riceverà un numero di riferimento unico per collegarsi alla casella di posta elettronica.

ii. Ammissibilità e valutazione della segnalazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 24/2023.

La segnalazione viene ricevuta dal responsabile del sistema, che ha 7 giorni lavorativi per inviare **una conferma di ricezione** al Segnalante, indicando che la segnalazione è stata presa in carico.

In questa fase, il responsabile esamina se il contenuto della segnalazione e lo status del suo autore soddisfano i criteri di cui sopra. Può chiedere ulteriori informazioni all'autore della segnalazione.

Se necessario, la segnalazione diventa un allarme e sarà sottoposta a una valutazione legale prima della fase investigativa. In caso contrario, la segnalazione sarà archiviata o distrutta e l'autore della segnalazione sarà informato delle ragioni di questa decisione.

Caso speciale n. 1: segnalazione effettuata da una persona che desidera rimanere anonima

Questo studio di ammissibilità verrà effettuato se viene stabilita la gravità dei fatti citati e se gli elementi di fatto sono sufficientemente dettagliati.

Se i fatti oggetto della segnalazione e i documenti trasmessi non consentono di stabilire la fondatezza e la serietà della segnalazione e la buona fede del segnalante, il gestore del sistema redige una relazione sulle operazioni di verifica e conclude per l'irricevibilità della segnalazione, dopo averne dato motivazione.

L'autore della segnalazione viene informato di questa decisione e della possibilità di rivolgersi a un canale esterno.

D'altro canto, se la segnalazione è considerata grave e fondata e l'informatore sembra rientrare nei suoi diritti, il responsabile del sistema indagherà sulla segnalazione dopo averla valutata.

iii. Istruzioni di gestione della Segnalazione

In caso di indagini, il Responsabile delle segnalazioni esamina la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e i documenti trasmessi e può porre domande utili all'approfondimento del caso.

Durante questo periodo, infatti il responsabile della verifica può mettere in campo le seguenti azioni: analisi legale e tecnica dei fatti, raccolta di prove, scambi con le varie parti interessate, audizione di testimoni, esecuzione di atti peritali, ecc. Ciò può essere svolto con il supporto di terze parti esterne specificamente istruite e vincolate da un obbligo di riservatezza rafforzato.

A seguito di tale verifica, il Responsabile delle segnalazioni informerà il Whistleblower della sua decisione sul seguito da dare alla segnalazione.

Se la segnalazione non è ammissibile, sarà archiviata e il Whistleblower ne sarà informato, nel più breve tempo possibile, tramite la piattaforma, della chiusura del file di segnalazione, della archiviazione immediata dei dati.

Informazioni specifiche per la persona interessata da una segnalazione

Qualsiasi persona oggetto di una segnalazione (testimone, vittima, presunto autore di reato) deve essere informata della segnalazione entro un periodo di tempo ragionevole, che non può superare il mese successivo alla segnalazione.

PR. I.01 – Gestione delle segnalazioni professionali Rev.1 del 01.04.2026		Pag. 6 di 10
Destinatari: Tutto il personale del Gruppo e tutti i suoi Stakeholder	Area di riferimento: Affari Generali e Legali	

D'altro canto, queste informazioni possono essere non divulgate se mettono seriamente a rischio il raggiungimento delle finalità del trattamento. Ad esempio, se esiste un rischio di distruzione di prove, la divulgazione di queste informazioni comprometterebbe le esigenze dell'indagine interna. In questo caso, le informazioni devono essere fornite non appena il rischio è stato scongiurato.

Le informazioni non devono contenere dati relativi all'identità del Segnalante o di terzi.

iv. Risposta

Al termine di questa fase, il responsabile delle segnalazioni formalizzerà una relazione di indagine contenente un richiamo ai fatti, allo svolgimento della procedura e alle raccomandazioni sul seguito da dare al caso.

Questa relazione viene presentata alla Direzione Generale per informazione e decisione.

La decisione viene successivamente formalizzata in uno specifico rapporto di chiusura archiviato nella piattaforma Whistleblowing.

v. Conclusione

Il Segnalante e le persone interessate saranno informati attraverso la piattaforma dedicata sopra descritta della chiusura dell'indagine interna.

Si ricorda che le azioni che portano all'applicazione di sanzioni disciplinari devono essere condotte in conformità alle normative vigenti.

8. SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

8.1. Sicurezza

La piattaforma di Whistleblowing adottata dal Gruppo La Villa, quale canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni nei casi di Whistleblowing, garantisce un accesso selettivo ai file, ossia limitato alle persone specificamente incaricate della gestione della procedura di segnalazione.

Inoltre, attraverso l'applicazione di tecniche di crittografia, è garantita la stretta riservatezza dell'identità del Whistleblower, della persona o delle persone segnalate, coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del facilitatore¹ nonché dei fatti oggetto della segnalazione del Whistleblower e di tutte le informazioni raccolte durante l'esame della segnalazione. Pertanto, il Gruppo si impegna a:

- o non copiare, riprodurre, duplicare, comunicare, trasferire, in tutto o in parte, queste informazioni a terzi, se non previo consenso del Whistleblower;
- o utilizzare il materiale contenuto nel file di segnalazione solo ai fini della gestione della segnalazione e secondo le modalità descritte nella presente procedura;
- o a mantenere riservato e a non divulgare pubblicamente o a terzi il seguito dato alla segnalazione.

8.2. Protezione dei dati personali

Al fine di tutelare il diritto alla protezione dei dati personali del segnalante, l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, che comportano trattamento di dati personali, avverranno nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018.

La tutela dei dati personali viene assicurata anche a quei soggetti cui si applica la tutela della riservatezza ai sensi del D.lgs. 24/2023, ossia alla persona coinvolta o, ancora, menzionata nella segnalazione e al facilitatore, tutti soggetti interessati dal trattamento dei dati.

I dati personali raccolti per mezzo della piattaforma sono:

- o identità ed indirizzo e-mail del soggetto referente;
- o eventuale identità, numero di telefono ed indirizzo e-mail del Segnalante, se indicati;

¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs 24/2023 il «facilitatore» è una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

PR. I.01 – Gestione delle segnalazioni professionali Rev.1 del 01.04.2026		Pag. 7 di 10
Destinatari: Tutto il personale del Gruppo e tutti i suoi Stakeholder	Area di riferimento: Affari Generali e Legali	

o eventuale identità delle persone coinvolte nella segnalazione e le ulteriori informazioni eventualmente acquisite sulle medesime.

Si precisa che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non verranno raccolti o, se raccolti in modo accidentale, saranno cancellati immediatamente.

Per quanto riguarda i dati personali delle persone interessate dalla segnalazione, il Gruppo si impegna, nella gestione della segnalazione, a:

- trattare i dati contenuti nella segnalazione o raccolti durante l'attività istruttoria al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati, inclusa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali;
- o informare i soggetti interessati sul trattamento dei loro dati personali;
- o non conservare i dati oltre il tempo necessario alla gestione della segnalazione. In ogni caso, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Si noti che i dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR (ossia i dati idonei a rivelare, ad esempio, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute nonché la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona) godono di una protezione maggiore. I fatti segnalati, pertanto, non dovranno contenere l'indicazione di tali dati, salvo che l'indicazione sia necessaria ai fini della segnalazione medesima. In tal caso, i dati particolari potranno essere trattati, ove pertinenti, limitatamente a quanto necessario per le finalità di gestione della segnalazione e di accertamento, esercizio o difesa di diritti.

Allo stesso modo, i dati relativi a reati, condanne penali o connesse a misure di sicurezza riguardanti persone fisiche possono essere trattati solo alle condizioni rigorosamente definite dalla legge.

8.3. Conservazione e archiviazione dei dati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 24/2023

Poiché il sistema di Segnalazione interno include dati personali, questi ultimi possono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone solo per il tempo strettamente necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. 24/2023 e del Regolamento Europeo 2016/679.

9. MONITORARE L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

9.1. Controllo di primo livello

Lo scopo del controllo di primo livello è quello di ottenere una ragionevole garanzia che le regole di cui sopra siano applicate correttamente.

È onere del Responsabile della gestione delle Segnalazioni monitorare la diffusione e la corretta applicazione della procedura di Whistleblowing.

Ad esempio: controllo dell'accessibilità dei canali, conferma di ricezione, analisi dell'ammissibilità della segnalazione, chiusura dell'indagine, informazioni di chiusura, sanzioni e piani d'azione, rispetto della riservatezza e dell'anonimato, follow-up delle misure di protezione.

9.2. Controllo di secondo livello

Lo scopo del controllo di secondo livello è quello di ottenere una ragionevole garanzia che i controlli di primo livello di cui sopra siano eseguiti correttamente.

È onere del Responsabile delle Segnalazioni preposto per la gestione delle stesse, verificare almeno una volta all'anno la corretta attuazione dei controlli di primo livello, sulla base di un campione rappresentativo di pratiche.

9.3. Controllo di terzo livello

Audit dedicati verificano l'applicazione e la conformità di questa procedura all'interno del Gruppo.

9.4. Tutela dei Segnalanti e le misure di sostegno

PR. I.01 – Gestione delle segnalazioni professionali Rev.1 del 01.04.2026		Pag. 8 di 10
Destinatari: Tutto il personale del Gruppo e tutti i suoi Stakeholder	Area di riferimento: Affari Generali e Legali	

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte al Whistleblower che si estendono anche a soggetti diversi dal Segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, quali:

- a) facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

9.5. Tutela della riservatezza

Garanzia di riservatezza dell'identità

In conformità alla normativa, l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza che sia stato espressamente dato il consenso da parte del Segnalante stesso. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

9.5. Le ritorsioni

Protezione contro le ritorsioni, comprese le azioni disciplinari.

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, gli enti e le persone non possono subire alcuna ritorsione.

La protezione copre qualsiasi misura di ritorsione che assuma una delle seguenti forme, di cui si riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi:

- Sospensione, licenziamento, destituzione
- Retrocessione o rifiuto di promozione
- Trasferimento di mansioni, cambio di posto di lavoro, riduzione della retribuzione
- Sospensione della formazione
- Valutazione negativa delle prestazioni
- La coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo
- Misure disciplinari
- Discriminazione
- La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- Mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato o di un contratto di lavoro temporaneo. Il D.lgs. 24/2023 prevede una gamma di misure di protezione che comprendono:
 - l'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, salvaguardando anche i diritti di difesa della persona coinvolta/segnalata;
 - un generale divieto di ritorsione;
 - misure di sostegno in favore del Whistleblower, assicurate dagli enti del Terzo settore, che sono inseriti in elenchi tenuti dall'ANAC e che forniscono dette misure di sostegno, sulla base di convenzioni stipulate con la stessa autorità.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti.

PR. I.01 – Gestione delle segnalazioni professionali Rev.1 del 01.04.2026		Pag. 9 di 10
Destinatari: Tutto il personale del Gruppo e tutti i suoi Stakeholder	Area di riferimento: Affari Generali e Legali	

1) Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.

2) La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023.

3) È necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

4) Non sono sufficienti, invece, i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di Whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica ed analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

10. REQUISITI NORMATIVI

Il tema del Whistleblowing, in Italia, è stato regolamentato dapprima nel settore pubblico, con la legge n. 90/2012, con l'obbligo per le PA di dotarsi di sistemi di prevenzione alla corruzione e meccanismi di whistleblowing ed in seguito, con la legge n. 179/2017, le tutele in questo senso sono state allargate anche al settore privato.

Recentemente è stato emanato il Decreto legislativo n. 24/2023 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva Europea n. 1937/2019 in tema di Whistleblowing, che ha l'obiettivo di garantire un'adeguata tutela alle persone, «informatori/segnalanti o Whistleblower», che lavorano nel settore pubblico o privato le quali decidano di segnalare illeciti per violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. In particolare, si ritiene necessario rafforzare la tutela dei segnalanti: (i) introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e (ii) garantendo una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni.

PR. I.01 – Gestione delle segnalazioni professionali Rev.1 del 01.04.2026		Pag. 10 di 10
Destinatari: Tutto il personale del Gruppo e tutti i suoi Stakeholder	Area di riferimento: Affari Generali e Legali	